

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **430/1994** (ECLI:IT:COST:1994:430)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **23/11/1994**; Decisione del **05/12/1994**

Deposito del **14/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **21/12/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20987**

Atti decisi:

N. 430

ORDINANZA 5-14 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino (n. 2 ordinanze), il 21 luglio 1994 dal Tribunale di Monza, il 16 ed il 21 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea ed il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 517, 571, 592, 593 e 601 nel registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con due ordinanze del 15 luglio 1994, il Tribunale di Monza con ordinanza del 21 luglio 1994 e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con ordinanza del 18 luglio 1994 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, con due ordinanze rispettivamente del 16 e 21 luglio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte l'identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, dal Tribunale di Monza, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.